



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

Alb. 427/2026

ORDINANZA N° 46 del 11/08/2026

OGGETTO: Interdizione temporanea della sosta e della circolazione veicolare in occasione dell'evento "Controcorrente – Brigicanti" del 12.08.2026 in via Roma, via Nino Bixio e Corso Umberto I.

Il Responsabile dell'UTC

VISTA la richiesta del 05.08.2026, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con prot. n. 4378, con la quale l'Associazione Né Santi Né Eroi chiede la temporanea interdizione della circolazione per il giorno 12.08.2026 per consentire lo svolgimento della manifestazione in oggetto;

VISTA l'ordinanza dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 44 del 10/08/2026;

VISTA la nota Prot. n. 4514 del 11/08/2026 con la quale si comunica che a causa di imprevisti legati all'organizzazione dell'evento, lo stesso viene spostato in piazza XX Settembre;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, in attuazione del principio di "sussidiarietà orizzontale", promuove, incoraggia e sostiene le iniziative delle associazioni locali volte a promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale della comunità locale tale per cui la richiesta formulata è meritoria di essere accolta;

RAVVISATA la necessità di assicurare un regolare svolgimento della manifestazione e di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare la incolumità dei pedoni;

VISTO gli artt. 5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

CHE il giorno 12 agosto 2026 dalle ore 14:00 alle ore 01:00 del 13 agosto 2026:

- è vietata la circolazione e la sosta veicolare in via Roma;
- è vietata la circolazione veicolare in via Nino Bixio e Corso Umberto I.

AVVERTE

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- *Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).*
- *Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:*
 - *Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);*
 - *Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);*
 - *Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ);*

Rapone, 11.08.2026

Il Responsabile dell'UTC

(Arch. Maurizio Stefano Di Toro)

